

REGOLAMENTO (CE) N. 2020/2001 DELLA COMMISSIONE
del 15 ottobre 2001
relativo alla nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della
Comunità e del commercio tra i suoi Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995, relativo alle statistiche degli scambi di beni della Comunità e dei suoi Stati membri con i paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1172/95, l'elaborazione della nomenclatura dei paesi e territori compete alla Commissione.
- (2) La versione di quest'ultima, valida alla data del 1° gennaio 2001, era allegata al regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) La codifica alfabetica dei paesi e territori si basa sulla norma ISO alpha 2 in vigore, nella misura in cui essa è compatibile con le esigenze della legislazione comunitaria. È auspicabile tuttavia prevedere un periodo di transizione che consenta a taluni Stati membri di adattarsi alle modifiche introdotte. È opportuno, ai fini della semplificazione, che detto periodo transitorio si concluda al momento dell'attuazione delle disposizioni

recanti riferimento delle norme relative al Documento amministrativo unico.

- (4) Le misure previste del presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle statistiche degli scambi di beni con i paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La versione valida a far data 1° gennaio 2002 della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio fra i suoi Stati membri è allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Tuttavia, gli Stati membri possono utilizzare i codici numerici a tre cifre che figurano anche nell'allegato del presente documento fino all'attuazione delle disposizioni recanti riferimento degli allegati 37 e 38 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽⁴⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2001.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 118 del 25.5.1995, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.